

procedimenti internazionali modificati, o qualora reputi necessario adottare regolamenti o pratiche che differiscano in qualche punto da quelli introdotti in base a una norma internazionale, deve avvertire immediatamente l'ICAO delle differenze esistenti tra le proprie pratiche e quelle stabilite dalla norma internazionale.

- (10) Il 20 luglio 2018 l'ICAO ha inviato la lettera agli Stati AN 1/17.14 — 18/78, («lettera agli Stati»), con cui chiedeva loro di notificare in primo luogo un eventuale disaccordo riguardante parti del CORSIA entro il 22 ottobre 2018 e, in secondo luogo, di notificare eventuali differenze tra le loro pratiche nazionali e il CORSIA, nonché la data prevista di conformità, entro il 1° dicembre 2018.
- (11) Il CORSIA diventa applicabile nei confronti di un operatore aereo che produca emissioni annue di CO₂ superiori a 10 000 tonnellate, provenienti da voli internazionali effettuati da aeroplani con una massa massima certificata al decollo superiore a 5 700 kg, fatta eccezione per i voli umanitari, quelli del servizio medico e per attività antincendio.
- (12) Gli obblighi di monitoraggio, comunicazione e verifica previsti dal CORSIA diventano applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2019.
- (13) Dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2035 gli obblighi di compensazione stabiliti dal CORSIA divengono applicabili nei confronti di un operatore aereo che effettui voli internazionali (definiti nella parte II, capitolo 1, punto 1.1.2, e nella parte II, capitolo 2, punto 2.1) fra gli Stati contraenti di cui al documento dell'ICAO di prossima pubblicazione, intitolato «CORSIA States for Chapter 3 State Pairs» («Stati del CORSIA per le coppie di paesi di cui al capitolo 3»).
- (14) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in risposta alla lettera agli Stati. Questo perché il CORSIA sarà tale da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sulla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (15) Considerati i notevoli progressi che il CORSIA consentirebbe di compiere a livello internazionale, non dovrebbe essere notificato alcun disaccordo ai sensi dell'articolo 90 della convenzione.
- (16) L'Unione appoggia pienamente gli sforzi intrapresi nell'ambito dell'ICAO per rendere il CORSIA operativo il prima possibile. Ai sensi della direttiva 2003/87/CE, la Commissione è in procinto di tradurre le modalità di monitoraggio, comunicazione e verifica del CORSIA in atti dell'Unione che dovrebbero entrare in vigore entro il mese di gennaio 2019. Inoltre la Commissione deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che valuti le modalità di recepimento di tali strumenti nel diritto dell'Unione. Il termine entro cui devono essere notificate eventuali differenze, in base alla lettera agli Stati è troppo breve per consentire all'Unione di adottare adeguamenti da apportare al CORSIA entro tale scadenza. Pertanto, affinché l'ICAO tenga pienamente conto della situazione giuridica attuale a livello di Unione, nonché dei lavori avviati nell'ambito del monitoraggio, della comunicazione e della verifica, in risposta alla lettera agli Stati gli Stati membri dovrebbero notificare eventuali differenze secondo quanto previsto nell'addendum della presente decisione.
- (17) L'articolo 28 *ter*, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2003/87/CE, riguarda il seguito da dare all'esito dei lavori a livello dell'ICAO. È opportuno informare quest'ultima in merito ai termini di tali disposizioni.
- (18) La posizione dell'Unione deve essere espressa dagli Stati membri dell'Unione che sono membri dell'ICAO,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in risposta alla lettera agli Stati AN 1/17.14 – 18/78, emessa il 20 luglio 2018 dall'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale con riferimento, è definita nell'addendum.

Articolo 2

Gli Stati membri dell'Unione che sono membri dell'ICAO esprimono la posizione di cui all'articolo 1.

⁽¹⁾ Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

